

I.M.U. - 2015
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune di Saronno

Delibera di C.C. n. 20 del 26/03/2015

Delibera di C.C. n. 62 del 12/11/2015

Per quanto non previsto dalla presente informativa si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dall'art. 1, commi 639 e 640 e dai commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare gli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011.

SCADENZE DI VERSAMENTO:

1°rata (acconto) entro il 16/06/2015	pari al 50% dell'imposta
2°rata (saldo) entro il 16/12/2015	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
Rata unica entro il 16/06/2015	versamento in unica soluzione (in alternativa al versamento in due rate)

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **MODELLO F24**:

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SARONNO: I441

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
3914	IMU terreni
3916	IMU aree fabbricabili
3918	IMU altri fabbricati
3925	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
3930	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

ALIQUOTE di BASE

	TIPO DI IMMOBILE
ESCLUSO	<ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale e relative pertinenze. - Casi equiparati all'abitazione principale da Regolamento Comunale delibera n.19 del 14/04/14 art.5. - Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che li utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui - la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare – necessario presentare apposita autocertificazione. - Case delle coop. edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze. - Alloggi sociali. - Fabbricati rurali strumentali. - Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. - Abitazione assegnata all'ex coniuge (art.4, c.12 quinquies D.L. 16/2012).
4,60 per mille	<ul style="list-style-type: none"> - Terreni - Iscritti AIRE, con abitazione tenuta a disposizione e non pensionati nel territorio di residenza <p>NOVITA' Delibera C.C.n.62 del 12-11-2015</p>
4,50 per mille	<ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale solo cat. A/1-A/8-A/9 (ossia l'immobile iscritto in catasto come <u>unica unità immobiliare</u> nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente). - Relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). - Alloggi locati a canone convenzionato e relative pertinenze.
10,60 per mille	<ul style="list-style-type: none"> - Altri fabbricati. - Aree fabbricabili.
10,00 per mille	<ul style="list-style-type: none"> - IMMOBILI CAT D <p>La quota d'imposta riservata allo Stato è pari allo 7,60 per mille dell'imponibile IMU; l'incremento dell'aliquota, pari allo 2,40 per mille è riservata al Comune.</p> <p>Riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.</p>
Euro 172,00	<ul style="list-style-type: none"> - Valore imponibile per le AREE EDIFICABILI al mq.

DETRAZIONI

	REQUISITI
Euro 200,00	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>

MODALITA' di CALCOLO I.M.U. 2015

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

- le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
- il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CATEGORIA	TIPO	MOLTIPLICATORE	BASE IMPONIBILE
A (escluso A10)	Abitazioni	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
A10	Uffici-Studi privati	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
B1 – B8	Collegi-Convitti	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
C1	Negozi-Botteghe	55	REND.CATASTALE + 5% X 55
C2-C6-C7	Depositi-Autorimesse-Tettoie	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
C3-C4-C5	Laboratori-Esercizi sportivi	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
D (escluso D/5)	Opifici-Alberghi-Teatri	65	REND.CATASTALE + 5% X 65
D/5	Istituto di credito	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
	Terreni agricoli-Terreni incolti	135	REDD.DOMINICALE + 25% X 135
	Terreni agricoli (per coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola)	75	REDD.DOMINICALE + 25% X 75
	Area edificabile		VALORE VENALE in Comune Commercio

ABITAZIONE PRINCIPALE: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

TERRENI AGRICOLI: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

AREE FABBRICABILI: IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 1000

SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L'IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

IMU 2015 – ASPETTI OPERATIVI

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9)	SCONTO PRO QUOTA NELL'ANNO Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l'abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità per categoria. Il limite si applica anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
RESIDENTI ALL'ESTERO NOVITA'	AGEVOLAZIONI A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI ESCLUSO	IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L'ALLOGGIO L'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all'altro, è sempre tassata come abitazione principale. L'IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.
ANZIANI E DISABILI ESCLUSO	AGEVOLAZIONI Le abitazioni, non affittate, di anziani o disabili ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura, sono considerate come abitazioni principali.
FAMIGLIE CON CASE DIVERSE	UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE L'abitazione principale è quella in cui il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione principale si applicano ad una sola casa.
IMMOBILI INAGIBILI	IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione.
USO GRATUITO	IMMOBILI sull'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, acquisizione della residenza del comodatario nell'unità abitativa, attestazione della maggiore età e presentazione dell'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il grado di parentela. (la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).



SPORTELLI UTENTI

La **Simulazione di Calcolo on-line** e l'informativa I.M.U. sono disponibili collegandosi al sito www.saronnoservizi.it

L'**Ufficio I.M.U.** è operativo presso gli sportelli della Saronno Servizi, in via Roma 16/18 Saronno, ed è a disposizione per ogni chiarimento o informazione necessaria con i seguenti orari:

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.35 alle ore 12.30
il GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 17.45

Tel.: 02 96288231 / 221
Fax: 02 96248896
e-mail: imu@saronnoservizi.it